

INPS mette a disposizione dei venditori porta a porta informazioni utili sulla procedura di versamento dei contributi previdenziali, indicando le modalità di calcolo e gli adempimenti da assolvere in base alle norme vigenti.

## Chi sono i lavoratori porta a porta

Le norme che disciplinano il commercio (articolo 19, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) definiscono la vendita a domicilio come una forma speciale di vendita al dettaglio, che si realizza con la raccolta di ordini di acquisto presso il domicilio del compratore.

I venditori porta a porta sono iscritti alla **Gestione Separata** se operano con contratto di lavoro autonomo. Dal punto di vista previdenziale si applicano le norme previste per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.). In base alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i venditori porta a porta non è previsto il requisito dell'abitudine e continuità. Perciò, fino al 2003 i lavoratori sono stati iscritti anche per prestazioni occasionali e per qualsiasi importo, mentre dal 2004 vige una **soglia di esenzione** della base imponibile pari a 5.000 euro annui.

## La base imponibile

I venditori porta a porta non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, dal momento che i loro compensi sono soggetti a **ritenuta fiscale** a titolo d'imposta.

Fino al 31 dicembre 2002 la base imponibile riguardava l'intero ammontare delle provvigioni riscosse nell'anno. Dal 1° gennaio 2003 l'articolo 2, comma 12, legge finanziaria 2003, ha stabilito la deduzione forfetaria dal reddito pari al 22% a titolo di spese di produzione: da tale data l'imponibile fiscale è quindi pari al 78% delle provvigioni percepite.

L'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2004, i venditori porta a porta sono soggetti a contribuzione previdenziale solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro annui.

Per effetto delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, l'esenzione della contribuzione alla Gestione Separata è pari a **6.410,26 euro** di provvigioni.

## Adempimenti

Nel caso il lavoratore abbia in essere **più rapporti di lavoro** deve comunicare tempestivamente ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione. Se la soglia di esenzione è superata con la presenza di più provvigioni nello stesso mese, ciascun committente provvederà in maniera proporzionale secondo la provvigione erogata e quella totale percepita dal lavoratore.

## Contributo, versamento e denuncia

Ai venditori porta a porta si applicano le stesse norme dei collaboratori coordinati e continuativi in materia di:

- iscrizione;
- ripartizione del contributo;
- versamento;
- denuncia;
- aliquote, massimale e accredito contributivo.

Nella **denuncia E-mens** i venditori porta a porta sono identificati dal codice tipo rapporto 07 (non è richiesto il codice attività).